

**OGGETTO:** Annullamento della decisione assunta dal Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni con deliberazione n. 30 del 23 maggio 2019, adottata sul ricorso proposto dal sig. [REDACTED] in materia di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(ex D.I. 14/3/2019)**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e in particolare l'art. 25, comma 2, che prevede che *"In fase di prima attuazione [...] nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

**Visto** il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 4/2019;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il ricorso, presentato dal Sig. [REDACTED] in materia di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 1338 del 1962, avverso il diniego del riscatto riferito al periodo 3.1.1975 - 31.12.1975;

**Vista** la deliberazione n. 30 del 23 maggio 2019, con la quale il Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, ritenendo di non condividere la proposta di reiezione formulata dalla Direzione generale, ha accolto il citato ricorso sulla base della seguente motivazione: *"l'autofattura sottoscritta dal ricorrente prova incontrovertibilmente che il Sig. [REDACTED] collaborava abitualmente alla conduzione dell'azienda agricola del padre."*;

**Visto** il provvedimento n. 19316 del 24 maggio 2019, con il quale il Direttore Generale dell'Inps ha sospeso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 della legge n. 88/1989, l'esecuzione della decisione di cui alla citata deliberazione n. 30 del 23 maggio 2019;

**Preso atto** che dal citato provvedimento del Direttore generale dell'INPS emerge che:

- ai fini della costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione, è necessario - a norma delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 - necessario che l'interessato esibisca documenti da cui si evinca l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro;
- la Corte Costituzionale ha specificato che, ai fini dell'accoglimento della domanda di riscatto di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, non possa prescindersi dalla condizione che l'esistenza del rapporto di lavoro risulti documentalmente certa (Corte Costituzionale, sentenze n. 26/1984 e n. 568/1989);
- il documento su cui il Comitato ha fondato l'accoglimento del ricorso consiste in una sola autofattura datata 3.1.1975, relativa alla cessione di mais al consorzio agrario da parte del cedente [REDACTED]. Il documento risulta essere un modello prestampato (mod.171) nella versione "copia B per il cedente"; è firmato dal solo ricorrente ed è privo di timbri o firme che possano provare che sia stato redatto con la partecipazione di terzi soggetti;
- la documentazione redatta unilateralmente dall'interessato, senza la partecipazione di soggetti potenzialmente controinteressati o comunque terzi, non costituisce "prova documentale certa" dell'esistenza del rapporto di collaborazione così come previsto dalle disposizioni dell'art. 13 della legge 1338/ 1962;

**Visto** l'art. 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Preso atto** che il documento su cui il Comitato ha fondato l'accoglimento non costituisce una prova documentale certa dell'esistenza della pretesa collaborazione;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su proposta** del Direttore generale

#### **DETERMINA**

l'annullamento della decisione del Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni adottata con deliberazione n. 30 del 23 maggio 2019.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale